



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 8 dicembre 2020
(OR. en)

12964/20

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0326 (NLE)**

**AELE 92
CH 30
MI 488
SOC 702
PREP-BXT 33**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito a norma dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone in merito alla modifica dell'allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

DECISIONE (UE) 2020/...DEL CONSIGLIO

del ...

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito a norma dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone in merito alla modifica dell'allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 48, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera¹, in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone¹ ("accordo").
- (2) A norma dell'articolo 18 dell'accordo, il comitato misto può decidere di modificare l'allegato II dell'accordo.
- (3) L'accordo cessa di applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea.
- (4) Ai sensi dell'articolo 23 dell'accordo, i diritti acquisiti dai privati restano immutati in caso di denuncia dell'accordo e le parti contraenti decidono di comune accordo sul seguito da dare ai diritti in fase di acquisizione.

¹ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6.

- (5) È quindi necessario fornire una tutela reciproca dei diritti di sicurezza sociale ai cittadini del Regno Unito, nonché ai loro familiari e superstiti che, alla fine del periodo di transizione di cui all'articolo 126 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica¹, si trovano o si sono trovati in una situazione transfrontaliera che coinvolge, nel contempo, una o più parti contraenti dell'accordo e il Regno Unito, modificando l'allegato II dell'accordo.
- (6) La posizione dell'Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione del comitato misto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto in merito alla proposta di modifica dell'allegato II, riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, si basa sul progetto di decisione del comitato misto¹.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

¹ Cfr. documento ST12965/20 in <http://register.consilium.europa.eu>.